

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16110 Anno 2012

Presidente: IPPOLITO FRANCESCO

Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udiienza: 17/04/2012

### SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di Di Rauso Stefano, De Simone Beatrice, Di Rauso Michele e Di Rauso Giuseppe avverso l'ordinanza in data 18-1-12 del Tribunale di Napoli.

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi.

Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.

Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

### OSSERVA

1 .-. Il difensore di Di Rauso Stefano, De Simone Beatrice, Di Rauso Michele e Di Rauso Giuseppe ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, adito *ex artt* 322 e. 324 c.p.p., ha confermato il decreto del GIP di Napoli in data 13-12-11 di sequestro preventivo disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p. [contestato a Di Rauso Stefano al capo A)] e 12 *quinquies* L. 356/92 [contestati a Di Rauso Stefano, Di Rauso Michele, Di Rauso Giuseppe e De Simone Beatrice rispettivamente ai capi DD), EE), FF)].

Il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge, riportando integralmente i motivi addotti a sostegno del riesame a suo tempo proposto e ridescrivendo sinteticamente le produzioni documentali depositate in quella sede, sostenendo che ne sarebbe derivata la insussistenza del *fumus commissi delicti*, quale presupposto per dar luogo alla misura ablativa, e che a tali prospettazioni il Tribunale avrebbe risposto con una motivazione inesistente ed apparente.

2 .-. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. Un., Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua).

In applicazione di questi principi i ricorsi in esame (con i quali si eccepisce esplicitamente l'argomentare mancante ed illogico del provvedimento impugnato e la indicazione solo apparente degli elementi di fatto e di diritto su cui era fondata la motivazione, e si sostiene la frammentarietà e la parzialità della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale in riferimento al *fumus commissi delicti*) sono

IR

evidentemente inammissibili. A parte il fatto che il Tribunale di Napoli nel provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha chiarito, sia pure in termini stringati, che nel caso di specie ricorreva il predetto *fumus*, in quanto in base alle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed agli ulteriori riscontri investigativi acquisiti (verbali s. i. t. e documentazione) Di Rauso Stefano era risultato appartenente alla associazione camorristica denominata *clan* dei Casalesi, quale imprenditore con essa colluso, avendo aderito attivamente e consapevolmente alla vita del sodalizio ed al suo mantenimento economico attraverso la gestione della attività imprenditoriale di produzione e vendita del calcestruzzo, di cui forniva al *clan* parte dei profitti ottenendo in cambio dall'organizzazione camorrista la garanzia della posizione di oligopolio sul mercato, al quale il predetto *clan* imponeva le sue forniture di calcestruzzo. In definitiva -ha spiegato il Tribunale- Di Rauso Stefano si era rivelato un imprenditore legato da almeno quindici anni al sodalizio e le sue società erano risultate uno strumento nelle mani del *clan* per imporre sul territorio le forniture di calcestruzzo.

**3 .-** Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille ciascuno, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

**Per questi motivi**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in data 17-4-12.